

# **STATUTO A.I.T.A.**

## **Art. 1 Denominazione – Sede – Durata.**

E' costituita un'associazione culturale, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata "AITA Associazione Italiana Tossicologi Ambientali" con sede presso l'Università degli Studi di Milano, sede del Corso di Laurea in Tossicologia dell'Ambiente, Lodi, via S. Francesco 13.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

La sede potrà essere trasferita in altro luogo e potranno essere aperte sedi periferiche. Per tali variazioni sarà sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo.

## **Art. 2 Scopo**

L'associazione ha lo scopo di:

- a) Promuovere iniziative e stabilire relazioni che permettano la crescita culturale dei propri soci attraverso una approfondita analisi delle tematiche ambientali e tossicologiche;
- b) Intraprendere contatti con associazioni analoghe di Paesi europei ed extraeuropei quale opportunità di scambio di esperienze;
- c) Promuovere e tutelare l'esercizio della professione e la figura del Tossicologo dell'Ambiente;
- d) Tenere contatti con il mondo del lavoro, trasmettendone le esigenze al mondo universitario e promuovendo l'inserimento dei laureati e laureandi in Enti e Aziende;
- e) Promuovere dibattiti, convegni e gruppi di studio per favorire lo scambio di idee e di esperienze tra i soci;

- f) Ricercare la collaborazione ed il confronto con altre realtà universitarie, associative e private interessate alla progettazione, allo studio, alla gestione ed alla ricerca orientati al miglioramento della qualità della vita dell'Uomo ed alla protezione dell'ambiente;
- g) Mantenere contatti e favorire la collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e con le Autorità Accademiche dello stesso Ateneo;
- h) Favorire contatti e collaborazioni con analoghi Corsi di Laurea di altri Atenei

### **Art. 3 Associati**

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono diventare associati tutti i laureati in Tossicologia dell'Ambiente, i diplomati (DU) in Tossicologia dell'Ambiente, gli Studenti iscritti all'ultimo anno del Corso di Laurea in Tossicologia dell'Ambiente (3°), provenienti da qualsiasi Ateneo italiano, che facciano espressa domanda e siano accettati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dopo l'acquisizione e l'esame di tutte le informazioni che il Consiglio riterrà necessarie per valutarne l'ammissibilità.

Possono altresì associarsi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, le personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Gli associati si dividono in:

Fondatori,

Ordinari,

Sostenitori,

Benemeriti,

Onorari.

Tutti gli associati hanno pieno diritto di voto in Assemblea: ognuno di essi ha a disposizione un singolo voto ai sensi dell'articolo 2532 C.C..

#### **Art. 4 Categorie di associati**

Soci Fondatori: sono tutti quelli laureati e laureandi, presso l'Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Tossicologia dell'Ambiente, sede di Lodi, che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Soci Ordinari: possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti i laureati in Tossicologia dell'Ambiente, i DU in Tossicologia dell'Ambiente, gli iscritti al 3° anno dello stesso Corso di Laurea, provenienti da qualsiasi Ateneo del territorio italiano.

Soci Sostenitori: tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono, con libere elargizioni, in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione.

Soci Benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano rese tali per attività a favore dell'Associazione.

Soci Onorari: sono personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

I soci Sostenitori, Benemeriti ed Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

L'associazione non ha scopo di lucro.

#### **Art. 5 Quote associative**

Le quote o contributi associativi sono intransmissibili.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno ed hanno validità annuale. Esse costituiscono il libero apporto dei soci al sostentamento dell'Associazione.

Tutti gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Le quote associative si distinguono in:

quote ordinarie annuali di esercizio;

contributi straordinari volontari che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi (infruttiferi) secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo. Il C.D. ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle categorie dei soci.

#### **Art. 6 Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato potrà venire meno:

- per decesso
- per recesso
- per decadenza
- per delibera di esclusione
- per indisciplina o indegnità accertate

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni da socio, a mezzo raccomandata RR, al C.D.. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno in corso purché sia presentato almeno tre mesi prima.

La decadenza si verifica allorché il socio non rinnova l'adesione versando la prescritta quota associativa annuale.

L'esclusione può essere adottata dal C.D. quando il socio abbia commesso infrazioni allo statuto o al regolamento o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I provvedimenti di decadenza ed esclusione vengono deliberati dal C.D. sentito l'associato interessato, la delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'indisciplina o l'indegnità accertate da C.D. sono altresì cause della perdita della qualifica di associato.

#### **Art. 7 Fondo di dotazione e patrimonio dell'associazione.**

Il Fondo Patrimoniale di dotazione dell'associazione è costituito:

- dalle quote iniziali degli associati fondatori;
- dai contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio sociale;
- dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare.

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- il Fondo Patrimoniale di dotazione;
- i beni acquistati o pervenuti da privati e/o Enti;
- contribuzioni liberali e donazioni dei soci o di terzi;
- i crediti e le disponibilità liquide esistenti dopo il pagamento dei debiti;
- le quote associative.

E' fatto tassativo divieto per l'associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante

la propria vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 8 Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito: esse possono dare diritto solamente al rimborso di spese sostenute se debitamente autorizzate e documentate.

#### **Art. 9 L'Assemblea.**

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati: Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Benemeriti.

Essa rappresenta l'universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attività sociale ad essa sottoposte.

Ogni socio, in regola con il versamento delle quote, partecipa all'Assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo a norma dell'art.3 del presente statuto.

#### **Art. 10 Materie demandate all'Assemblea.**

L'Assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:

In sede ordinaria:

- nomina ogni tre anni il C.D.;

- esamina ed approva entro il 31 marzo di ogni anno ed eventualmente, ricorrendo particolari esigenze, entro il 30 Aprile il bilancio consuntivo;
- esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del C.D. ;

In sede straordinaria:

- modifica lo statuto associativo ed il regolamento;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

### **Art. 11 Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta all'anno presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia su convocazione del Presidente, del C.D. o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea può essere convocata a discrezione del C.D.:

- mediante esposizione di apposito avviso nella sede sociale;
- mediante convocazione scritta da inoltrare via e-mail o raccomandata a mano a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

La convocazione deve indicare l'Ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

Nella riunione annuale l'Assemblea sarà relazionata dal C.D..

Avranno diritto ad intervenire all'Assemblea dell'associazione tutti gli associati Fondatori, Onorari e Benemeriti in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso (o se non ancora deliberate, dell'anno precedente), risultanti dal libro soci alla data stabilita per l'Assemblea stessa.

Avranno inoltre diritto ad intervenire tutti gli associati Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso (o se non ancora deliberate, dell'anno precedente) iscritti nell'apposito elenco conservato agli atti dell'associazione.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

#### **Art. 12 Deliberazioni dell'Assemblea.**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice. In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi. Il voto potrà essere espresso previa definizione delle modalità da parte dell'Assemblea medesima per alzata di mano, per appello nominale, per divisione o per scrutinio segreto.

#### **Art. 13 Il consiglio Direttivo.**

Al C.D. è demandata la gestione dell'associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.

Il C.D. dell'associazione è composto da un massimo di nove e da un minimo di cinque membri ed è eletto dall'Assemblea scegliendo i nominativi fra gli associati iscritti.

Gli associati, per essere eleggibili, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- non avere carichi pendenti o procedure penali in corso;
- essere in regola con il versamento della quota sociale.

Il C.D. dura in carica tre anni.

#### **Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo.**

Il C.D. si riunisce presso la sede sociale od altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente (o in caso di assenza o impedimento il Vice-presidente) lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno cinque consiglieri (se il consiglio direttivo è composto da nove membri) o da almeno tre consiglieri (se il consiglio direttivo è composto da cinque membri).

Con la convocazione viene fissato l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito libro sociale a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quindici giorni dalla data fissata per l'Assemblea annuale degli associati per redigere i rendiconti annuali dell'associazione (bilancio consuntivo e relativi allegati). Se nel corso del mandato per dimissioni o per altri motivi dovessero venire a mancare uno o più consiglieri subentreranno in ordine di voto i primi non eletti all'ultima Assemblea o, in mancanza, le persone designate dai consiglieri rimasti.

Le dimissioni di un consigliere dovranno pervenire al C.D. a mezzo raccomandata RR anche senza alcun preavviso così come le dimissioni del Presidente le quali però dovranno essere motivate.

**Art. 15 Il Presidente ed il Vice-presidente.**

Il Presidente ed il Vice-presidente sono nominati in seno al C.D. nella sua prima riunione tra i membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione ed i relativi poteri di firma degli atti dell'associazione stessa. Egli è vincolato dalle deliberazioni del C.D. che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.

La durata delle cariche è uguale a quella del C.D..

**Art. 16 Il Segretario.**

Il Segretario è nominato dal C.D..

Il Segretario deve provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni del C.D. e dell'Assemblea dei soci nonché alla gestione della tesoreria sociale.

**Art. 17 Controversie.**

Ogni controversia tra gli associati e l'associazione è sottoposta al giudizio insindacabile del C.D..

**Art. 18 Esercizio sociale e bilancio annuale.**

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

L'associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio secondo le disposizioni del presente statuto.

#### **Art. 19 Scioglimento.**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea degli associati stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

#### **Art. 20 Devoluzione del Patrimonio.**

In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 21 Disposizioni finali.**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia associativa.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 18 dicembre 2004.

Il presente statuto consta di 21 articoli ed occupa 12 pagine (Compresa quella dedicata alle firme).

L'attività dell'Associazione avrà inizio dal 1 gennaio 2005.

*Il Presidente dell'Associazione*

Laura Amendola

*Il Vice Presidente*

Glenna Broun Younge

*Il Segretario/ Tesoriere*

Stefano Davì

*I Consiglieri*

Ilaria Tuberosa

Valentina Pina

Giampiero Dosi

Luciano Salmoiraghi

Davide Farci Santarcangeli

Stefano Frattini